



COMUNE DI DRO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMMISSIONE CULTURA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 di data 20/12/2021

ART. 1

FINALITÀ COMMISSIONE CULTURALE

Al fine di promuovere e sostenere gli interventi rivolti ad accrescere ed a qualificare la vita culturale della Comunità, si è costituita la commissione cultura, il cui scopo è quello di concorrere alla definizione:

- a) degli obiettivi delle politiche culturali del Comune di Dro;
- b) degli indirizzi per la realizzazione delle attività culturali;
- c) dei criteri per l'erogazione dei contributi alle associazioni iscritte all'Albo delle associazioni culturali e per la valutazione e la verifica delle iniziative, e degli eventi realizzati.

ART. 2

Composizione della commissione consiliare

1. La commissione consiliare "cultura" è costituita da un numero di 3 (tre) commissari i quali vengono individuati nel rispetto del principio di proporzionalità tra le forze di maggioranza e minoranza secondo le modalità del voto limitato disciplinato dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2), rispettando la proporzione esistente in consiglio fra maggioranza e minoranza.
2. Il/La Sindaco/a o l'assessore/a competente per materia partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei/delle componenti/e.
3. La commissione consiliare nella sua prima riunione, convocata dal/la Presidente del Consiglio, provvede ad eleggere al proprio interno un/a Presidente, che coordini i lavori della stessa, che la convochi, e che trasmetta i relativi verbali alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale. Nella medesima riunione la commissione consiliare elegge al proprio interno un/una Vice Presidente che sostituisce il/la Presidente in caso di assenza del medesimo.
4. Costituiscono causa di incompatibilità l'appartenenza ad enti finanziati da parte del Comune o la sussistenza di incarichi professionali o rapporti di consulenza nelle materie di competenza dell'assessorato di merito. Le nomine avvengono nel rispetto delle norme relative alla prevenzione della corruzione.

ART. 3

Convocazione della commissione consiliare

1. Il/La Presidente della commissione convoca la stessa: a) ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità; b) su richiesta del/la Sindaco/a o della Giunta Comunale per tramite dell'/della Assessore/a competente; c) su richiesta di almeno un consigliere comunali membri della stessa commissione.

2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.

3. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza e la pubblicazione all'albo comunale. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno

4. Nel caso in cui dopo la convocazione, su richiesta del/la Sindaco/a, della Giunta tramite l'Assessore/a competente, la Commissione non provveda entro 15 (quindici) giorni a trasmettere il relativo verbale e parere, il/la Sindaco/a può inserire all'ordine del giorno del Consiglio Comunale l'argomento oggetto di discussione anche senza il parere della Commissione in deroga a quanto previsto al successivo art.4 comma a).

5. Delle riunioni viene redatto apposito verbale, a cura del/la segretario/a comunale o di un/a funzionario/a competente o di un/una impiegato/a individuato dallo stesso.

ART. 4

Oggetto delle riunioni della commissione consiliare

La commissione esprime proposte e pareri preventivi, da ritenersi non vincolanti, nei casi di seguito elencati:

- nell'elaborazione del programma culturale annuale del Comune di Dro: la commissione propone indirizzi e criteri per la formazione delle linee guida ed esprime il proprio parere in merito;
- nella ripartizione dei finanziamenti comunali alle associazioni culturali.

ART. 5

Partecipazione alla riunione della commissione consiliare

Il/La Presidente della Commissione o può invitare alle riunioni della commissione singoli Assessori/e, responsabili degli uffici o servizi comunali, professionisti/e firmatari/e degli elaborati tecnici/relazioni oggetto di consultazione, secondo le specifiche necessità. Il/La Presidente può invitare alle riunioni anche consulenti, professionisti/e esterni/e o altre persone secondo le specifiche necessità debitamente motivate e previo parere favorevole della maggioranza della commissione.

ART. 6

Sede della Commissione e compensi ai Commissari.

La commissione consiliare si riunisce in via ordinaria e straordinaria salvo altre esigenze di natura particolare, presso la sede comunale. Per le adunanze della commissione consiliare non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza.

ART. 7

Disposizioni transitorie.

Come primo atto, a seguito dell'elezione, il/la Presidente formalizza un invito agli istituti scolastici e alle associazioni culturali del Comune affinché indichino 4 (quattro) rappresentanti, di cui 2 (due) per gli istituti scolastici e 2 (due) per le associazioni culturali, che possano essere invitati in qualità di esperti, a seconda delle specifiche necessità.